

Publicato il 12/04/2022

N. 02726/2022REG.PROV.COLL.

N. 04513/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Consuelo Feroci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il Cons. Raffaello Sestini;

Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Consuelo Feroci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il signor -OMISSIS-, di nazionalità albanese, propone appello contro il Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

2 - Al riguardo, il medesimo deduce il seguente motivo d'appello: "*Errores in Iudicando e Procedendo. Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione di legge*". Ciò in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato che il provvedimento della Questura di Teramo era legittimo e che il diniego ivi contenuto rispettava il combinato disposto di cui agli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 del D. Lgs. 286/98, in base ai quali le condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p. comportano l'automatica ostatività all'accoglimento dell'istanza, senza peraltro compiere, come invece sarebbe stato doveroso, alcuna valutazione della fattispecie e della condotta dell'interessato.

2.1 - Quindi, prosegue l'atto d'appello, non sono stati considerati tutti gli altri elementi della vita del richiedente, all'epoca presente da ben sette anni in Italia, ove ha sempre lavorato e rispettato le leggi. In particolare, si argomenta che la condanna riportata è la prima e l'unica e che l'interessato non ha subito nessun altro procedimento penale, non è mai stato segnalato in compagnia di persone pregiudicate e la moglie, convivente, è regolarmente soggiornante in Italia, dove anch'essa lavora.

2.2 - Con l'appello si deduce altresì che, quando poi si volessero ritenere le fattispecie di reato previste dall'art. 380 c.p.p. automaticamente ostative, quella concernente il ricorrente non vi rientrerebbe comunque, essendo stato condannato ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990, il quale è escluso esplicitamente dal novero dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.

2.3 - Dunque, conclude l'appellante, la Questura non era legittimata dalla legge all'applicazione automatica del criterio ostativo e non avrebbe dovuto considerare quel fatto come automaticamente pregiudizievole per l'accoglimento della domanda.

2.4 - L'appellante deduce altresì, in via residuale e subordinata, che comunque che l'art. 4, comma 3 del T.U.I., si riferisce alla disciplina dell'ingresso in Italia e non al successivo rinnovo del titolo di soggiorno, proprio per evitare sin da subito l'ingresso di soggetti che abbiano già violato la legge o che possano rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato mentre, a seguito dell'ingresso in Italia, lo straniero sviluppa situazioni di fatto, familiari, lavorative, personali che dovrebbero per forza di cose essere valutate insieme con l'eventuale violazione della legge, dovendosi operare un bilanciamento per

la determinazione della pericolosità sociale dell'interessato, bilanciamento che nel caso in esame si afferma essere mancato.

2.5 - Da ultimo, a nulla varrebbe il rilievo della carenza reddituale, in quanto la Questura avrebbe potuto comunque rilasciare un permesso per lavoro autonomo o per attesa occupazione.

3 – Il Ministero dell'interno si è costituito in appello con memoria solo formale.

4 – In sede di sommaria deliberazione, questa Sezione ha già respinto la domanda cautelare dell'appellante (unitamente al reclamo contro il diniego di ammissione al gratuito patrocinio) con motivata ordinanza del 24 giugno 2021.

5 – Ai fini della decisione di merito, il Collegio considera che il diniego impugnato in primo grado è stato adottato all'esito di una procedura istruttoria che ha visto la partecipazione dell'appellante e previa motivata valutazione delle controdeduzioni di quest'ultimo, alla luce della circostanza che, con sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale di Ascoli Piceno, l'interessato è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed al pagamento di euro 2.200,00 di multa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 del DPR 309/1990, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso cedeva in concorso con altri quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

5.1 - La sopra menzionata condanna costituisce elemento ostativo all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge n. 189 del 2002, secondo cui *"non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza dello stato (...) o che risulti condannato anche con sentenza non definitiva (...) anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"*.

5.2 - La prevista *"non ammissione"* in Italia implica evidentemente, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, la individuazione di un requisito permanente, da valutare non solo al momento dell'ingresso, ma anche successivamente e comunque anche al momento del rinnovo del titolo.

Depongono in tal senso il significato letterale del verbo utilizzato (che implica un'accettazione o un riconoscimento, ovvero un'attività di valutazione continuativa e non estemporanea), la *ratio* della disposizione (che mira ad evitare l'ingresso e la successiva permanenza in Italia di soggetti pericolosi, anche mediante la previsione di tassative cause ostative - al contrario, ad esempio, di quanto accade per la previsione del reddito minimo, valore fisiologicamente fluttuante nel tempo e suscettibile di un giudizio dinamico e prognostico), nonché un criterio d'interpretazione sistematico, posto che ai sensi dell'art. 5, quinto comma, del medesimo Testo Unico sull'Immigrazione, *"il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato"*.

5.3 - A tale ultimo riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148/2008 ha statuito che la condanna per qualsiasi tipo di reato inerente gli stupefacenti è causa ostativa all'ingresso ed alla permanenza dello straniero in Italia poiché tale delitto spesso implica contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali e, comunque, è diretto ad alimentare il mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata.

5.4 - La stessa Corte di Giustizia Europea ha precisato che gli Stati membri possono considerare che i reati di cui all'art. 83, paragrafo 1 del trattato TFUE, tra i quali è compreso il traffico illecito di stupefacenti, costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società (...) tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di motivi imperativi di Pubblica Sicurezza e possono quindi giustificare persino un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione.

5.5 – La giurisprudenza amministrativa si è ormai a propria volta orientata nel senso che i fatti e le attività presupposti ad una condanna per reati afferenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti, ovvero per reati di violenza o afferenti la violazione della libertà sessuale, lo sfruttamento della prostituzione o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituiscono un univoco indice di mancata integrazione nel contesto nazionale delle regole e dei valori di tutela della persona e della sua libertà che caratterizzano l'ordinamento costituzionale italiano, denotando un sicuro indice di pericolosità sociale ed imponendo una prioritaria tutela della comunità nazionale.

6 – Occorre altresì evidenziare che il provvedimento impugnato, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non ha operato un automatismo rispetto alla presenza della condanna penale ma, al contrario, ha effettuato una valutazione complessiva della attuale pericolosità sociale del soggetto partendo dai fatti

accertati in sede penale e protrattasi per diversi mesi, ritenendo che un soggetto implicato nel traffico di stupefacenti viva, comunque, anche di attività delittuose.

6.1 – La medesima Amministrazione ha altresì ragionevolmente ritenuto che tale conclusione possa essere avvalorata dalla circostanza, ugualmente accertata dal provvedimento di diniego, che l'interessato, pur richiedendo il rinnovo di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, non ha documentato la sussistenza di un reddito idoneo ai fini del mantenimento del proprio nucleo familiare, ed a giustificazione ha allegato problemi di salute peraltro non adeguatamente documentati.

6.2 - Non risulta fondata, quindi, la censura del ricorrente circa la mancata valutazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, valutata la non sussistenza di indizi utili ai fini di un giudizio prognostico favorevole e considerato che, nella situazione sopra indicata, la mancata dichiarazione di una chiara occupazione e di un reddito sufficiente generano la verosimile ipotesi di un persistente ricorso a mezzi di sostentamento provenienti da attività illecite.

6.3 – Il TAR con l'impugnata sentenza ha altresì accertato che l'Amministrazione ha debitamente valutato, ma ha legittimamente ritenuto recessiva, la circostanza concernente il lungo periodo di regolare permanenza sul territorio nazionale, posto che l'allontanamento dello straniero residente in Italia da diversi anni non rappresenta una violazione dell'art.8 CEDU quando *"il corretto bilanciamento effettuato dalle autorità italiane tra il rispetto della vita privata e familiare e l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica, stante la pericolosità dello straniero, evidenzia il prevalente interesse dello stato e legittima il provvedimento di allontanamento"* (Corte Europea dei diritti dell'uomo sez. I, sentenza del 14 gennaio 2019 ricorso n. 1557433 / 2015).

6.4 – Quanto alla sopra indicata vita privata e familiare, risulta, in particolare, essere stata debitamente valutata, prima dall'Amministrazione e poi dal TAR, la dedotta presenza del coniuge convivente in Italia con l'interessato. Anche tale circostanza è stata, peraltro, legittimamente ritenuta recessiva, posto che la formazione di una famiglia, come chiarito dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, III sezione, del 20 maggio 2019, n. 3227, *"Non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale"* per continuare, malgrado la lunga permanenza in Italia e le responsabilità derivanti proprio dalla formazione di una famiglia, a vivere sul territorio nazionale senza rispettare le leggi e i principi di integrazione nella società. Al contrario, osserva il Collegio, può essere valutato anche il maggiore disvalore e la maggiore pericolosità della decisione del singolo di adottare comportamenti antigiuridici anche quando suscettibili di mettere a rischio (o di pregiudicare direttamente, come nel caso delle violenze o dei maltrattamenti in famiglia) la sopravvivenza dei legami affettivi e di solidarietà parentale creati in Italia.

7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, l'appello deve essere respinto. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 4513, del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.